



**SARDEGNA  
RICERCHE**

**Cod. 60\_13  
Sportello Appalti Imprese 2.0 -GPP**

**FAQ 1 del 19 settembre 2013**

**Quesito n. 1**

E' possibile per una Università partecipare alla gara d'appalto cod.60\_13 pur non avendo alcuna iscrizione alla Camera di Commercio?

**Risposta n. 1**

L'iscrizione alla CCIAA richiesta dal capitolato speciale d'appalto, ha la funzione principale di dimostrare che l'operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto rientra tra quelli individuati come idonei dall'articolo 34 del D.lgs. 163/2006. A seguito di sentenze in sede comunitaria, in sede giurisdizionale amministrativa nazionale e di pareri dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, deriva comunque che l'elenco degli operatori economici stabilito dal citato articolo 34 del codice dei contratti è riduttivo rispetto alla pleora di ulteriori operatori che possono potenzialmente concorrere per l'aggiudicazione di procedure d'appalto.

La Corte di Giustizia, per prima, ha fugato ogni dubbio sulla questione in merito. Le Università possono infatti partecipare alle gare d'appalto a patto di annoverare tra le proprie attività statutariamente ammesse quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica, nonché di partecipare ad appalti rientranti nel proprio settore di pertinenza e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara.

Col fine di agevolare, quindi, la valutazione del caso da parte della commissione di gara, si auspica l'inclusione tra i documenti amministrativi richiesti dal capitolato speciale d'appalto, anche di una copia dello statuto e di eventuali delibere di consiglio dell'Università che intendesse partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in questione

**Quesito n.2**

E' possibile costituire un'associazione temporanea di impresa formata composta da 2 operatori economici dove la mandataria possenga il 90% dei requisiti e la mandante il rimanente 10%?

**Risposta n. 2**

Il capitolato speciale d'appalto stabilisce che la mandataria deve possedere il 60 % dei requisiti richiesti, mentre in caso di una sola mandante, quest'ultima deve possedere il 40%. Ne discende quindi che il possesso di solo il 10% dei requisiti da parte dell'unica mandante non è sufficiente in linea teorica a rispondere alla richiesta stabilita dal capitolato speciale d'appalto.

Si rammenta comunque che il possesso dei requisiti deve essere confermato in relazione a quelli di natura tecnico organizzativa (contratti) e non anche di natura economico finanziaria (importi contratti).

In assenza di requisiti che soddisfino la richiesta stabilita dai documenti di gara per la mandante (40%), esistono diversi istituti cui è possibile far riferimento quali l'avvalimento o la cooptazione.